



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su fragola e lattughe e simili, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SHARK PF reg. n. 17389, contenente la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo FE 9901.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del 25 febbraio 2019 con il quale è stato registrato al n. 17389 il prodotto fitosanitario denominato SHARK PF, contenente la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo FE 9901, a nome dell’Impresa Sipcam Italia Spa, con sede legale in Milano, via Carroccio 8, 20123;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo FE 9901 per l’utilizzo su fragola e lattughe e simili per combattere le avversità *mosca bianca* e *tripidi*;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su fragola e lattughe e simili per combattere le avversità *mosca bianca* e *tripidi*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SHARK PF contenente la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo FE 9901;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego sulle colture su fragola e lattughe e simili per combattere le avversità *mosca bianca* e *tripidi* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell’Ufficio in data 3 marzo 2022 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 7 marzo 2022 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

## DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su fragola e lattughe e simili per combattere le avversità *mosca bianca* e *tripidi*, per un periodo di 120 giorni a partire dal 1 aprile 2022, del prodotto fitosanitario denominato SHARK PF registrato al n. 17389, a nome dell'Impresa Sipcarn Italia Spa, con sede legale in Milano, via Carroccio 8, 20123, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 25 marzo 2022

IL DIRETTORE GENERALE  
\*F.to dott. Massimo CASCIELLO

\* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”*

# SHARK PF

**INSETTICIDA PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA BIANCA E DEI TRIPIDI SU POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO, FAGIOLINO, PISELLO, LENTICCHIA, FRAGOLA, LATTUGHE E SIMILI E ORNAMENTALI IN SERRA POLVERE BAGNABILE**

SHARK PF - Composizione:

*Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo FE 9901 ..... g. 18  
Coformulanti q.b. a ..... g. 100



**ATTENZIONE**

## **INDICAZIONI DI PERICOLO**

Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## **CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico (P333+P313). Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (P401).

## **TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Tel. +39 02/353781

## **Officine di produzione e/o confezionamento:**

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.

Av del Cadi 19-23, Pol .Ind. Sant Pere Molanta

08799 Olèrdola, Barcellona (Spagna)

## **PRODOTTO FITOSANITARIO**

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17389 del 25.02.2019

**Taglie:** 0,5 – 1 – 5 – 10 Kg

**Partita n.:** .....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante la manipolazione e il trattamento gli operatori devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie - maschera respiratoria (maschera a filtro con un filtro tipo P3).

## **INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

(1) Periodo di autorizzazione dal 01.04.2022 al 29.07.2022

## **CARATTERISTICHE**

SHARK PF è un insetticida biologico per il controllo delle mosche bianche e dei tripidi che attaccano le colture di **POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO, FAGIOLINO, PISELLO, LENTICCHIA, FRAGOLA, LATTUGHE E SIMILI E ORNAMENTALI** in serra. SHARK PF contiene le spore di *Paecilomyces fumosoroseus*, un fungo naturalmente presente nell'ambiente suolo.

Le spore agiscono per contatto, germinando sulla cuticola di diverse specie di mosca bianca, sia adulti che uova o larve. Una volta attaccata la cuticola, le ife penetrano nel corpo dell'insetto provocandone la morte nel giro di 3-5 giorni. In condizioni favorevoli di temperatura e umidità, il fungo cresce sulla cuticola dell'insetto producendo a sua volta nuove spore.

## **DOSI D'IMPIEGO**

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO, FAGIOLINO, PISELLO, LENTICCHIA, FRAGOLA<sup>1</sup>, LATTUGHE E SIMILI<sup>1</sup> E ORNAMENTALI (coltivate in serra): 2-2,5 kg/ha

## **EPOCHES E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi dell'infestazione, effettuando massimo 4 applicazioni a distanza di 5-7 giorni.

Applicare il prodotto con irroratori manuali muniti di ugelli a cono e alla pressione minima di 10 bar o con apparecchiatura equivalente.

Spruzzare una quantità di soluzione sufficiente a bagnare uniformemente anche la pagina inferiore delle foglie. Utilizzare volumi d'acqua da 500 a 1000 l/ha a seconda dello sviluppo vegetativo.

Non trattare nelle ore più calde della giornata. Intervenire preferibilmente nel tardo pomeriggio o alla sera, quando nelle serre si trova un'alta umidità relativa, e la temperatura è inferiore ai 30°C.

**PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE:** Sciogliere il prodotto nel giusto quantitativo di acqua e mettere in funzione l'agitatore per avere una sospensione omogenea. La sospensione deve essere irrorata immediatamente dopo la preparazione.

## **COMPATIBILITÀ**

In generale SHARK PF non è compatibile con i prodotti fungicidi.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## **ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 marzo 2022